

A cura della Redazione Fiscal Focus

# Decreto Crescita: le principali novità fiscali – 2<sup>a</sup> parte

 Categoria: **Finanziaria**  
 Sottocategoria: **Decreto Crescita**

Nel presente documento si continuano ad illustrare le principali novità fiscali contenute nel Decreto Crescita (DL 34/2019), dopo l'approvazione della Legge di conversione (L. 58/2019) evidenziando:

- le norme che non hanno subito alcuna modifica rispetto al Decreto iniziale (articolo e misura in **blu**);
- le norme che hanno subito parziali modifiche rispetto al Decreto iniziale (articolo e misura in **verde**);
- le norme che sono state introdotte in sede di conversione (articolo e misura in **giallo**).

## Decreto Crescita: le principali novità fiscali

ART.	MISURA	DESCRIZIONE
<b>5-bis</b>	<b>Rientro dei pensionati esteri in Italia</b>	<p>Con la modifica <b>dell'art. 24-ter del DPR 917/1986</b>, si prevede:</p> <p>→ imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno</p> <p>che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i redditi da assoggettare a imposta sostitutiva del 7% siano quelli prodotti all'estero (eliminando il riferimento "percepiti all'estero").</li> </ul> <p><b>Si allungano cinque a nove</b> i periodi di imposta in cui l'opzione è valida.</p> <p><b>Revoca opzione</b></p> <p>Resta ferma la possibilità per il contribuente di revocare l'opzione per il regime agevolato; in tal caso sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.</p> <p><b>Cessazione degli effetti dell'opzione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vengono meno i requisiti;</li> <li>- omesso/parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini di legge.</li> </ul> <p><b>NOVITÀ</b> - Il contribuente può sanare tale irregolarità, con conseguente prosecuzione degli effetti dell'opzione, con il</p>

		<p>versamento dell'imposta sostitutiva - entro la scadenza del pagamento del saldo -, relativo al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce l'omissione.</p> <p>In tal caso, resta fermo il pagamento delle sanzioni ex c. 1, art. 13, D.lgs. 471/1997, e interessi.</p>
<p><b>Articolo 5-ter</b></p>	<p><b>Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale</b></p>	<p>Si prevede con modifica dell'articolo 60-ter, D.L. n. 50 del 2017, in tema di progetti di innovazione sociale che:</p> <p>→ <b>c.1</b> (aggiunge il comma 3-bis al 60-ter DL 50/2017): esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per i progetti di innovazione sociale, con lo scopo di <b>promuovere e garantire</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>l'occupazione dei giovani e</b></li> <li>✓ <b>lo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito dei processi di innovazione sociale.</b></li> </ul> <p>I contributi in natura che si intendono esentare corrispondono, a tutti gli effetti, ad una forma di sostegno pubblico alle attività innovative in favore dei giovani.</p> <p><b><u>FINALITA'</u></b></p> <p>Consente l'integrale devoluzione della somma a favore dei principali fautori del processo di innovazione sociale sostenuto a mezzo dell'avviso a vantaggio dell'occupazione giovanile e dello sviluppo della ricerca scientifica in special modo su territori ancora oggi individuabili come svantaggiati.</p>
<p><b>6</b></p>	<p><b>Modifiche al regime forfetario</b></p>	<p>A seguito delle modifiche al regime forfetario ex L. 145/2018 - che, tra le altre, ha abolito il limite di 5.000 euro relativo alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori, permettendo a chi fruisce del regime agevolato di avvalersi "senza limiti" di lavoro dipendente - si prevede:</p> <p>→ intervenendo sul co. 69 dell'art. 1, L. 190/2014 (<i>contribuenti forfetari non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/1973, ad eccezione delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 che disciplinano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</i>)</p> <p>→ con decorrenza <b>dal 1/01/2019</b> (dunque con effetto retroattivo)</p> <p><b>l'applicazione obbligatoria delle ritenute per i datori di lavoro</b> (o committenti per i rapporti di co.co.co.) ammessi al regime forfetario.</p>

		<p><b><u>Ritenute su somme già corrisposte</u></b></p> <p>L'ammontare delle ritenute relative alle somme già <b>pagate anteriormente al 01/05/2019</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è <b>trattenuto</b> dalle retribuzioni corrisposte <b>a partire dal 3° mese successivo alla data del 01/05/2019</b> (data di entrata in vigore del DL 34/2019); dunque a partire da agosto 2019 l'importo verrà diviso in 3 rate mensili di uguale importo e versato nei termini dettati dall'art. 8 DPR 602/73 (cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute).</li> </ul>
6-bis	<p><b>Oneri informativi per i contribuenti forfetari</b></p>	<p>Si prevede che chi aderisce al regime forfettario:</p> <p>→ relativamente ai correlativi <b>obblighi informativi</b> (di cui all'articolo 1, comma 73, legge n. 190 del 2014) – <b>quadro RS del Modello Redditi</b></p> <p>⇒ non comprendono dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare ad essa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.</p>
7	<p><b>Incentivi per la valorizzazione edilizia</b></p>	<p>Per le alienazioni di <b>interi fabbricati in favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare</b> (anche alle operazioni effettuate in regime di esenzione IVA)</p> <p>→ si <b>applicano le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa pari ad euro 200 ciascuna</b></p> <p>⇒ a condizione che, entro 10 anni, le imprese predette provvedano alla demolizione e ricostruzione degli edifici nel rispetto della normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB A o B, ed alla successiva alienazione.</p> <p><b><u>Regole ordinarie</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se un'impresa compra un edificio con un atto fuori campo Iva (oppure un edificio residenziale in esenzione da Iva), l'imposta di registro è pari al 9% del prezzo d'acquisto (salvo che l'Agenzia non pretenda poi di calcolare l'aliquota sul valore del bene, perché ritenuto superiore rispetto al prezzo pattuito); le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa (100 euro complessivamente);</li> <li>• se un'impresa compra un fabbricato strumentale da un soggetto Iva, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura complessiva del 4%, da applicare al prezzo d'acquisto (salvo accertamenti).</li> </ul>

		<p><b>Condizioni</b></p> <p>Il beneficio potrà riguardare anche i casi in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i <b>fabbricati siano stati interessati da interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia</b> in conformità alla normativa antisismica e con il conseguimento di una delle predette classi energetiche.</li> </ul> <p><b>L'alienazione può aver luogo anche per unità immobiliari dell'edificio purché risulti ceduto almeno il 75 % del volume del nuovo fabbricato.</b></p> <p><b>Sanzioni</b></p> <p>Nel caso in cui non siano adempiute nel termine previsto le predette condizioni, le imposte sono dovute nella misura ordinaria con applicazione degli interessi di mora decorrenti dalla data dell'acquisto del fabbricato e di una sanzione pari al 30 per cento delle imposte dovute.</p>
7-bis	<p><b>Esenzione Tasi per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita</b></p>	<p>Si prevede:</p> <p>→ a decorrere dal <b>1° gennaio 2022</b></p> <p>⇒ un <b>regime di esenzione</b> dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>
8	<p><b>Sisma bonus</b></p>	<p>L'art. 16 c. 1-septies DL 63/2013 prevede - a favore degli <b>acquirenti di unità immobiliari</b>, situate in fabbricati ricadenti in <b>zone a rischio sismico 1</b>, oggetto di ristrutturazione da parte di imprese di costruzione/ristrutturazione, che contestualmente hanno proceduto ad eseguire gli interventi necessari all'adozione di <b>misure antisismiche</b> (con particolare riguardo alla messa in sicurezza statica sulle parti strutturali), nonché alla redazione della documentazione obbligatoria (apposita certificazione), anche tramite <b>demolizione e successiva "ricostruzione fedele"</b> e che abbiano provveduto alla vendita dell'immobile <b>entro 18 mesi dalla fine dei lavori</b> - :</p> <p>→ la spettanza delle seguenti detrazioni, per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 75% del prezzo di acquisto: se l'intervento porta alla riduzione di 1<sup>a</sup> classe di rischio sismico</li> <li>▪ 85% del prezzo di acquisto: se l'intervento porta alla riduzione di 2<sup>a</sup> classe di rischio sismico</li> </ul> <p>nel limite massimo di spesa pari a € 96.000 per ciascuna unità immobiliare.</p>

		<p><b>NOVITÀ</b> - Il Decreto <b>estende, ora, la detrazione</b> ai fabbricati situati nelle <b>zone 2 e 3 di rischio sismico</b>.</p>
10	<p><b>Interventi di efficienza energetica e rischio sismico</b></p>	<p>Al fine di incentivare la <b>realizzazione di interventi di efficienza energetica</b> e di <b>prevenzione del rischio sismico</b>, l'art. 10, tramite intervento operato sugli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013, prevede</p> <p>➔ la possibilità per il <b>soggetto che sostiene le spese</b> per gli interventi sopra indicati di <b>ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo</b>, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di <b>sconto sul corrispettivo spettante</b>.</p> <p>Il contributo</p> <p>→ è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi</p> <p>→ e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione <b>in 5 quote annue di pari importo</b>, senza l'applicazione di limiti di € 250.000 ex L. 244/2007, e di € 700.00 ex L. 388/2000)</p> <p>Il fornitore può cedere il credito di imposta ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Si precisa inoltre che resta esclusa in ogni caso la cessione in favore di istituti di credito ed intermediari finanziari.</p> <p><b>Provvedimento attuativo</b></p> <p>Si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.</p>
11	<p><b>Aggregazioni di imprese</b></p>	<p><b>L'art. 11</b>, al fine della crescita dimensionale delle imprese tramite aggregazione, prevede:</p> <p>➔ il <b>riconoscimento gratuito</b> e la successiva neutralità fiscale di eventuali plusvalenze su beni materiali e immateriali, compreso l'avviamento dei plusvalori derivanti da <b>operazioni di concentrazione</b> per un ammontare massimo di <b>€ 5 milioni</b>.</p> <p>Nello specifico, per i <b>soggetti IRES</b> (lett. a), co. 1, art. 73, TUIR) che <b>risultano da operazioni di aggregazione aziendale</b>, realizzate tramite <b> fusione/scissione o conferimento d'azienda</b> (ex art. 176 del TUIR), <b>effettuate</b> a decorrere <b>dal 1/05/2019 fino al 31/12/2022</b>, si considerano <b>riconosciuti ai fini fiscali</b>:</p>

		<p><b>FUSIONE e SCISSIONE</b></p> <p>il valore <b>attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali</b> (incluso <b>avviamento</b>):                  → per effetto <b>dell'imputazione</b> su tali poste di bilancio <b>del disavanzo da concambio</b> (non da annullamento, anche se la partecipazione è &lt; 20%)</p>	<p>fino al <b>limite di € 5 mil.</b> (l'eventuale eccedenza non è fiscalmente riconosciuta)</p>
		<p><b>CONFERIMENTO</b></p> <p>i <b>maggiori valori iscritti dal conferitario</b>:                  → a titolo di <b>avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali</b></p>	
		<p><b>Decorrenza</b></p> <p>Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ai fini dei <b>redditi e dell'IRAP</b></li> </ul> <p>a decorrere <b>dall'esercizio successivo</b> a quello in cui <b>si è verificata l'aggregazione aziendale</b>.</p>	
<p><b>11-bis</b></p>	<p><b>Realizzo controllato nello scambio di partecipazioni</b></p>	<p>Si estende</p> <p>→ il regime fiscale del <b>c.d. realizzo controllato previsto in caso di scambio di partecipazioni a seguito di conferimenti in società</b>, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359 del C.C. <b>anche ai casi in cui</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>la società conferitaria non acquisisce il controllo ai sensi del citato articolo 2359 del C.C.</b></li> <li>✓ né incrementa la percentuale di controllo in virtù di un obbligo legale o di vincolo statutario;</li> </ul> <p>tuttavia l'estensione si applica solo ove ricorrano, congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente,                     <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20%,</li> <li>✓ ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25%,</li> </ul> </li> </ul>	

		<p>a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.</li> </ul> <p>Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (c.d. holding), le suddette percentuali:</p> <p>→ si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione rilevante ai fini del TUIR;</p> <p>→ si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa</p>
12	<p><b>Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino</b></p>	<p>Si estende <b>l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai rapporti commerciali tra Italia e San Marino</b>, allineandoli a quelli applicabili in Italia. In particolare, viene previsto che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>gli <b>adempimenti relativi ai rapporti di scambio con San Marino</b> sono eseguiti in via <b>elettronica</b>, fatti salvi gli esoneri dalla fatturazione elettronica previsti da specifiche norme, secondo <b>modalità stabilite con decreto del MEF</b>.</li> </ul> <p><b>Attuazione</b></p> <p>Le regole tecniche necessarie per l'attuazione della misura in esame sono stabilite con apposito Prov. dell'Agenzia.</p>
12-bis	<p><b>Luci votive</b></p>	<p>Il comma 1, inserendo il nuovo numero 6)-quater all'art. 22, comma 1 del DPR n. 633 del 1972, ricomprende le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri tra quelle qualificate come commercio al minuto ai fini IVA. Ne deriva uno specifico regime in ordine agli adempimenti da porre in essere: nello specifico l'esonerazione dall'emissione di fattura salvo richiesta.</p> <p>Il comma 2 mantiene fermo per le predette prestazioni l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. n. 696 del 1996. Il comma 3 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2019.</p>
12-ter	<p><b>Termine di emissione della fattura</b></p>	<p>A decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro dodici giorni (non più dieci giorni) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.</p>
12-quater	<p><b>Comunicazioni dati delle</b></p>	<p>La comunicazione periodiche IVA del quarto trimestre può essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA da</p>

	<p><b>liquidazioni periodiche Iva</b></p>	<p>presentare, in tal caso, entro il 28 febbraio. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni periodiche effettuate.</p>
<p><b>12-quinquies</b></p>	<p><b>Trasmissione dei corrispettivi</b></p>	<p>Prevede che, per i <b>primi sei mesi di decorrenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica</b>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i soggetti aventi volume di affari superiore a 400.000 euro con decorrenza dal <b>1° luglio 2019</b></li> <li>• per gli altri soggetti con decorrenza dal 1° gennaio 2020</li> </ul> <p><b><u>non si applicano le sanzioni in relazione alla violazione di alcuni obblighi tributari, in caso di trasmissione dei dati in argomento entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.</u></b></p> <p>L'esimente riguarda:</p> <p>✓ art. 6, c. 3, D.Lgs. n. 471 del 1997</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.</i></p> <p><i>Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.</i></p> </div> <p>✓ art. 12, c. 2, D. Lgs. n. 471 del 1997</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo</i></p> </div>



			<p><i>complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.</i></p>
	<p><b>Termini versamento imposte</b></p>	<p>L'art. 12-quinquies, c. 3 e 4 del Decreto Crescita prevedono quanto segue:</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4F81BD; color: white; text-align: center; padding: 2px; font-weight: bold;">NORMATIVA</div> <p><b>3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ... e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione ... i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive ... nonché dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019".</b></p> <p><b>"4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3".</b></p> <p><b>Soggetti interessati</b></p> <p>Il tenore letterale della disposizione <b>prevede l'applicazione della proroga dei versamenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ per i <b>soggetti che esercitano attività economiche</b> per le quali sono stati <b>approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale</b> (a prescindere o meno dalla sussistenza di cause di esclusione)</li> <li>→ <b>e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze:</b> ciò significa che sono dunque esclusi i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'art. 54, comma 1, TUIR superiori a € <b>5.164.569.</b></li> </ul> <p>È altresì disposto che la proroga interessa anche i soggetti che partecipano a soggetti trasparenti (ex artt. 5, 115 e 116, TUIR), "interessati" dagli ISA.</p> <p><b>NOTA BENE – RM 64/E/2019:</b> in base al dato letterale della norma, al fine di beneficiare della proroga, ciò che rileva</p>	

		<p>sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la predisposizione dell'ISA per la specifica attività economica e</li> <li>– che non sia superato il limite di ricavi/compensi, indipendentemente dal fatto che il contribuente non sia tenuto all'applicazione gli ISA per effetto di specifiche cause di esclusione.</li> </ul> <p><b>ATTENZIONE!</b> - Di conseguenza, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella RM 64/2019, possono fruire della proroga dei termini di versamento anche coloro che hanno applicato o applicano il <b>regime di vantaggio o forfetario di cui all'art. 1 della Legge n. 190/2014.</b></p> <p><b>Conferma RM 64/2019</b></p> <p>Risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ applicano il regime forfetario agevolato (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)</li> <li>→ applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011);</li> <li>→ determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari</li> <li>→ dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA rilevando esclusivamente la predisposizione dell'ISA per la specifica attività economica.</li> </ul>
12-sexies	<b>Cedibilità dei crediti Iva trimestrali</b>	<p>Si autorizza anche la cessione del credito maturato a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) chiesto a rimborso in sede di liquidazione trimestrale, consentendo quindi un ampliamento delle possibilità di rendere monetizzabile il citato credito in quanto a legislazione vigente tale cessione è permessa solo su richiesta da effettuare in sede di dichiarazione annuale.</p> <p>La disposizione si applica ai crediti per i quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>
12-septies	<b>Dichiarazioni di intento</b>	<p><b>L'art. 12-septies</b> del Decreto Crescita modifica la disciplina delle <b>dichiarazioni di intento</b> in materia di IVA prevista dal D.L. 746/1983. <b>L'attuazione</b> delle modalità operative rinvia ad <b>apposito Prov. dell'Agenzia.</b></p> <p>In particolare, viene stabilito che, a <b>decorrere dal periodo d'imposta 2020</b>, l'intento di avvalersi della <b>facoltà di effettuare acquisti/importazioni senza Iva</b> risulti da apposita <b>dichiarazione - redatta</b> in conformità al modello</p>

		<p>approvato con Provv. dell'Agenzia e <b>trasmessa</b> per via telematica all'Agenzia che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione – e può <b>riguardare anche più operazioni</b>. Gli <b>estremi del protocollo di ricezione</b> della dichiarazione vanno <b>indicati nelle fatture emesse</b> in base ad essa o indicati <b>dall'importatore nella dichiarazione doganale</b>.</p> <p><b>Verifica</b></p> <p>Per la verifica di tali indicazioni all'atto dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'ADM la banca dati delle dichiarazioni d'intento, per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.</p> <table border="1" data-bbox="683 875 1398 1585"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 875 871 969">ASPETTI</th> <th data-bbox="871 875 1398 969">CONTENUTO DELLE ULTERIORI MODIFICHE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="683 969 871 1279"> <b>Registro delle dichiarazioni d'intento</b> (D.L. 746/83, art. 1, co. 2, abrogato)                 </td> <td data-bbox="871 969 1398 1279"> <b>Soppressione dell'obbligo di numerare ed annotare</b> in apposito registro, entro i 15 giorni successivi a quello di emissione/ricevimento, la dichiarazione di intento emessa/ricevuta e che la stessa venga <b>redatta in duplice esemplare</b> e che gli <b>estremi della dichiarazione</b> siano indicati nelle relative fatture emesse.                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1279 871 1585"> <b>Regime sanzionatorio</b> (D.lgs. 471/97, art. 7, c. 4-bis, modificato)                 </td> <td data-bbox="871 1279 1398 1585">                     Viene prevista una <b>sanzione variabile dal 100 al 200% dell'imposta</b> (<i>in luogo dell'importo fisso da € 250 a € 2.000</i>) comminata al <b>cedente/prestatore che effettua cessioni/prestazioni</b>, senza aver <b>prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione</b> all'Agenzia della dichiarazione.                 </td> </tr> </tbody> </table>	ASPETTI	CONTENUTO DELLE ULTERIORI MODIFICHE	<b>Registro delle dichiarazioni d'intento</b> (D.L. 746/83, art. 1, co. 2, abrogato)	<b>Soppressione dell'obbligo di numerare ed annotare</b> in apposito registro, entro i 15 giorni successivi a quello di emissione/ricevimento, la dichiarazione di intento emessa/ricevuta e che la stessa venga <b>redatta in duplice esemplare</b> e che gli <b>estremi della dichiarazione</b> siano indicati nelle relative fatture emesse.	<b>Regime sanzionatorio</b> (D.lgs. 471/97, art. 7, c. 4-bis, modificato)	Viene prevista una <b>sanzione variabile dal 100 al 200% dell'imposta</b> ( <i>in luogo dell'importo fisso da € 250 a € 2.000</i> ) comminata al <b>cedente/prestatore che effettua cessioni/prestazioni</b> , senza aver <b>prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione</b> all'Agenzia della dichiarazione.
ASPETTI	CONTENUTO DELLE ULTERIORI MODIFICHE							
<b>Registro delle dichiarazioni d'intento</b> (D.L. 746/83, art. 1, co. 2, abrogato)	<b>Soppressione dell'obbligo di numerare ed annotare</b> in apposito registro, entro i 15 giorni successivi a quello di emissione/ricevimento, la dichiarazione di intento emessa/ricevuta e che la stessa venga <b>redatta in duplice esemplare</b> e che gli <b>estremi della dichiarazione</b> siano indicati nelle relative fatture emesse.							
<b>Regime sanzionatorio</b> (D.lgs. 471/97, art. 7, c. 4-bis, modificato)	Viene prevista una <b>sanzione variabile dal 100 al 200% dell'imposta</b> ( <i>in luogo dell'importo fisso da € 250 a € 2.000</i> ) comminata al <b>cedente/prestatore che effettua cessioni/prestazioni</b> , senza aver <b>prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione</b> all'Agenzia della dichiarazione.							
<p><b>12-octies</b></p>	<p><b>Contabilità meccanizzata</b></p>	<p>L'articolo prevede che:</p> <p>→ l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.</p> <p>La norma in vigore, comma 4-quater, dell'articolo 7, del Decreto-Legge 10 giugno 1994, n. 357, stabilisce, infatti, che la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su</p>						

		<p>supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.</p>
<p><b>12-novies</b></p>	<p><b>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b></p>	<p>L'art. 12-novies del Decreto Crescita <b>consente all'Agenzia di integrare le fatture</b> che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D.M. 17/06/2014, utilizzando i <b>dati</b> indicati nelle <b>fatture elettroniche inviate tramite SDI</b>.</p> <p>In particolare, viene previsto che <b>l'Agenzia</b> - ove rilevi che sulle <b>fatture elettroniche</b> non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo (ex art. 6, c. 2, D.M. 17/06/2014) - possa <b>integrare le fatture stesse con procedure automatizzate</b>, già in fase di <b>ricezione sul SDI</b>.</p> <p><b>Casi residuali</b></p> <p>Qualora non sia possibile per insufficienza dei dati integrare le fatture con l'imposta di bollo mediante le procedure automatizzate, restano applicabili le disposizioni ordinarie, previste dal DPR 642/1972, di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo.</p> <p><b>Regime sanzionatorio</b></p> <p>In caso di <b>mancato/insufficiente/tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia</b> si applica la <b>sanzione del 30% del dovuto</b> (art. 13, co. 1, D.lgs. 471/1997).</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p><b>L'integrazione</b> automatica della fattura con procedure automatizzate dall'Agenzia, ferma restando <b>l'applicazione della sanzione</b>, si applica alle <b>fatture inviate dal 01/01/2020 tramite il SDI</b>.</p> <p><b>Attuazione</b></p> <p>Le disposizioni attuative, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata nonché l'irrogazione delle sanzioni, sono rinviate ad apposito decreto del MEF.</p>